

ANTONIO; 28) TEGAS FABIO; 29) ULTIMINI FEDERICO; 30) YOVOVICH ANGELINA; 31) ZANAGA SERENA, rappresentati e difesi in virtù di procure in calce al ricorso dagli avv.ti Laura Di Ciommo e Simona Beccaria, tutti elettivamente domiciliati in Torino al Corso Vittorio Emanuele n. 186 presso lo studio della prima,

RICORRENTI

NONCHE'

BLUE AIR AVIATION S.A. in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 13073281001), con sede secondaria in Roma alla Via delle Terme Deciane n. 10,

RESISTENTE/NON COSTITUITA

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 9/10/2023 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di Blue Air Aviation S.A..

Con ricorso depositato il 10/10/2023 anche Alessia Ambrosio, Eric Anglard, Eleonora Antonioli, Reda Baskyte, Silviu Daniel Beligan, Lucica Bordas, Erika Carosso, Ilaria Catania, Denisa Chedea, Alina Constantin, Eugenia Costin, Erika Crippa, Teodora Adriana Cristescu, Mihaela Dobrita, Ervin Doda, Eugenio Dodaro, Laura Arias Garcia, Giovanna Monaco, Marco Montanino, Lobello Nicodemo, Niculaesei Gianina, Loris Panetta, Eriprando Ricci, Giulia Romano, Federico Saito, Eleonora Salza, Antonio Spallone, Fabio Tegas, Federico Ultimini, Angelina Yovovich e Serena Zanaga hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale di Blue Air Aviation S.A..

Benché ritualmente convocata, nessuno è comparso per Blue Air Aviation S.A..

Avendo le parti ricorrenti insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e/o di fallimento di Blue Air Aviation S.A. e depositato sentenza dichiarativa di procedura di insolvenza pronunciata dal Tribunale di Bucarest in data 21/3/2023, il procedimento viene ora all'esame del Collegio.

Occorre preliminarmente rilevare quanto segue:

- con decreto del 9/2/2022 questo Tribunale ha omologato la domanda di concordato preventivo secondario ai sensi dell'art. 34 del Regolamento UE 2015/848, oggetto della proposta e del piano presentati da Blue Air Aviation S.A., con sede legale principale in Romania, Bucarest Soseaua, Bucaresti-Ploiesti n. 42/44, e sede secondaria in Roma alla Via delle Terme Deciane n. 10;
- la relativa richiesta è stata promossa con ricorso depositato il 13/10/2020 ai sensi dell'art. 161, co. 6 l.f. nel quale la proponente, esercente attività imprenditoriale nel trasporto aereo, ha rappresentato di avere la propria sede principale in Romania, Bucarest Soseaua, Bucaresti-Ploiesti n. 42/44; che sussistendo una condizione di crisi ha presentato in data 30/6/2020 al Tribunale di Bucarest "richiesta di avvio della procedura di concordato preventivo" secondo la legge rumena a seguito della quale con decreto emesso il 6/7/2020 è stata aperta la procedura di concordato preventivo in continuità aziendale ed è stato designato "KPMG Restructuring sprl" quale "amministratore concordatario provvisorio"; di avere una "sede secondaria e stabile organizzazione" in Roma alla Via delle Terme Deciane n. 10 alla quale, alla data del 31/3/2020, erano addetti 93 dipendenti e i cui ricavi lordi nel periodo 1/10/2019-31/7/2020 erano pari ad € 13.159.006,59;
- con successiva sentenza del 19/7/2023 questo Tribunale ha dichiarato la "risoluzione del concordato preventivo secondario ex art. 34 del Regolamento UE 2015/848, iscritto al n. 58/2020" di Blue Air Aviation S.A. "con sede legale principale in Romania, in Bucarest, Soseaua Bucaresti-Ploiesti n. 42-44, ... e sede secondaria in Roma, in via delle Terme Deciane n. 10", osservando che, "alla luce di quanto rappresentato dall'ufficio commissariale alla stregua delle indicazioni rese gli dalla proponente, ... si riscontra inadempimento avente indubbia idoneità risolutiva se solo si considera che le risorse risultate disponibili non hanno permesso il pagamento del debito prelatizio e, pertanto, a maggior ragione deve ritenersi che ai creditori chirografari non potrà pervenire utilità pecuniaria alcuna, dando in tal modo inequivoca evidenza alla carenza di causa concreta";
- con provvedimento adottato in data 21/3/2023 dal Tribunale di Bucarest ai sensi della legge rumena n. 85 del 2024 la Blue Air Aviation S.A. "con sede legale principale in Romania, in Bucarest, Soseaua Bucaresti-Ploiesti n. 42-44" è stata assoggetta a procedura concorsuale, essendo

stato accertato il suo stato di insolvenza (cfr. documentazione depositata in data 28/2/2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma).

Ciò premesso in fatto, si osserva in diritto che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/5/2015 n. 848 relativo alle procedure di insolvenza “[s]ono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (<<procedura principale di insolvenza>>). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”; “[s]e il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio”; “[s]e è aperta una procedura d’insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d’insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie di insolvenza” (art. 3).

L’art. 19 del medesimo Regolamento precisa altresì che “[l]a decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro competente in virtù dell’articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dal momento in cui essa produce effetto nello Stato di apertura”, “[i]l riconoscimento di una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, non osta all’apertura di una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, da parte del giudice di un altro Stato membro” e che “[q]uest’ultima è una procedura secondaria di insolvenza ai sensi del capo III”, mentre l’art. 34 dispone che ove “la procedura principale di insolvenza [sia] stata aperta dal giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro, il giudice di tale altro Stato membro competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, può aprire una procedura d’insolvenza secondaria di insolvenza” e “[s]e la procedura principale di insolvenza presuppone l’insolvenza del debitore, la situazione di insolvenza del debitore non è riesaminata nello Stato membro in cui può essere

aperta la procedura secondaria di insolvenza” i cui “effetti ... sono limitati ai beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato membro in cui è stata aperta”.

Infine ai sensi dell’art. 1 il Regolamento in questione si applica alle procedure concorsuali pubbliche, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza elencate nell’allegato A che con riferimento all’Italia fa espressa menzione del fallimento e della liquidazione giudiziale.

Ne consegue che, essendo già stata aperta in Romania la procedura di insolvenza di Blue Air Aviation S.A. ed avendo la medesima società sede secondaria in Roma alla Via delle Terme Deciane n. 10 con “legale rappresentante [ivi] preposto” nella persona di Francis Steven Greenway, sussiste la competenza dell’Italia e nello specifico del Tribunale adito, mentre lo stato di insolvenza della società - che non può comunque essere posto in dubbio a fronte della pronuncia di risoluzione per inadempimento del concordato emessa da questo Tribunale e della “dichiarazione del Consiglio di amministrazione di Blue Air Aviation S.A. sulla capacità di adempiere le obbligazioni di pagamento assunte nella procedura di concordato secondario in Italia” e segnatamente dell’affermata impossibilità “di pagare, neppure parzialmente, le somme dovute ai creditori iscritti nel concordato secondario omologato dal Tribunale di Roma in data 9.02.2022 per le quali il termine di pagamento scade il 9.02.2023” atteso che le “restanti giacenze bancarie di Blue Air Aviation S.A. al 30 gennaio 2023 sono pari a 23.756,64 euro”, “Blue Air ha sospeso completamente l’attività operativa di trasporto aereo a partire dal 6 settembre 2022, effettuando successivamente a questa data solo voli <<ferry>> per il riposizionamento degli aeromobili oggetto di leasing” e “non ha la capacità di generare la liquidità necessaria per coprire la differenza di 6.878.237 euro necessaria per effettuare i pagamenti” - non va riesaminato in questa sede, trattandosi di procedura di insolvenza secondaria.

Va, quindi, dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale di Blue Air Aviation S.A., con sede legale principale in Romania, Bucarest, Soseaua Bucuresti-Ploiesti n. 42-44 e sede secondaria in Roma alla Via delle Terme Deciane n. 10.

In ragione della peculiarità della fattispecie e segnatamente della necessità di raccordo con la procedura di insolvenza principale già aperta in Romania dal Tribunale di Bucarest appare opportuno nominare quale curatore il medesimo professionista che ha rivestito il ruolo di Commissario Giudiziale nell'ambito del concordato preventivo omologato e di poi risolto.

P.Q.M.

letti gli artt. 1, 2, 49 D. Lgs. n. 14/19,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di Blue Air Aviation S.A. (C.F. 13073281001), con sede legale principale in Romania, Bucarest, Soseaua Bucuresti-Ploiesti n. 42-44 e sede secondaria in Roma alla Via delle Terme Deciane n. 10;

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Caterina Bordo;

NOMINA

Curatore della procedura di liquidazione giudiziale l'avv. Daniele Vattermoli;

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D. Lgs. n. 14/19;

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato all'udienza del 17/9/2024 ore 11.30;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo per la

presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 D. Lgs. n. 14/19 ovvero mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200 D. Lgs. n. 14/19;

AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. n. 78/10, convertito dalla L. n. 122/10 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

DISPONE

che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 14/19.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5/6/2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente